



Bruxelles, 28.2.2014  
COM(2014) 120 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO  
EUROPEO**

**Risposte degli Stati membri alla relazione annuale 2012 della Corte dei conti**

{SWD(2014) 60 final}

## INDICE

<b>Risposte degli Stati membri alla relazione annuale 2012 della Corte dei conti.....</b>	<b>3</b>
<b>Sintesi.....</b>	<b>3</b>
<b>Risposte degli Stati membri alla relazione annuale 2012 della Corte dei conti.....</b>	<b>5</b>
<b>1. Oggetto della relazione.....</b>	<b>5</b>
<b>2 Elementi principali della relazione 2012 della Corte dei conti.....</b>	<b>5</b>
<b>3 Sintesi delle risposte degli Stati membri .....</b>	<b>7</b>
<b>3.1 Performance-Ottenere risultati dal bilancio dell'UE.....</b>	<b>7</b>
<b>3.2 Errori di ammissibilità e di precisione .....</b>	<b>10</b>
<b>3.3 Miglioramento dei controlli e dei sistemi .....</b>	<b>11</b>
<b>4. Conclusione .....</b>	<b>15</b>

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

### RISPOSTE DEGLI STATI MEMBRI ALLA RELAZIONE ANNUALE 2012 DELLA CORTE DEI CONTI

#### SINTESI

La presente relazione costituisce un'analisi delle risposte degli Stati membri alla relazione annuale della Corte dei conti (di seguito "Corte") per l'esercizio finanziario 2012 e assolve gli obblighi di cui all'articolo 162, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

I risultati dell'audit della Corte hanno dimostrato che, per il 2012, i conti consolidati presentavano fedelmente la posizione finanziaria dell'Unione e non contenevano inesattezze di rilievo. Tuttavia, per quanto concerne i pagamenti contabilizzati come spese, la Corte ha concluso che erano inficiati da errori in misura rilevante e che i relativi sistemi di controllo esaminati erano efficaci solo in parte in tutti i settori di spesa, eccezion fatta per le spese amministrative che non presentavano errori. Per quel che riguarda il bilancio nel suo complesso, il tasso di errore più probabile è passato dal 3,9% del 2011 al 4,8% del 2012, e la Corte ha rilevato che gli errori di ammissibilità hanno costituito una percentuale significativa del tasso di errore globale stimato. Infine, la Corte ha sottolineato che le spese a gestione concorrente, che rappresentano l'80% della spesa dell'Unione europea, hanno contribuito notevolmente ai tassi di errore globale stimati e che molti errori riscontrati avrebbero potuto essere individuati attraverso migliori controlli iniziali a livello di Stati membri.

La presente relazione analizza le risposte fornite dagli Stati membri raggruppandole in tre principali aree tematiche – (1) Performance – Ottenere risultati dal bilancio dell'UE, (2) Errori di ammissibilità e di precisione (3) Miglioramento dei controlli e dei sistemi.

Per quel che riguarda la performance la Corte si è espressa criticamente rispetto all'attuale quadro di misurazione della performance e presentazione delle relative comunicazioni. Agli Stati membri è stato pertanto chiesto di rispondere a domande sulla misurazione e valutazione della performance dei programmi cofinanziati e sulla presentazione delle relative comunicazioni. Ventitré Stati membri hanno risposto che utilizzano obiettivi SMART e indicatori RACER, descrivendo inoltre dettagliatamente vari aspetti delle rispettive procedure nazionali di misurazione della performance. Se la visione positiva degli Stati membri dovesse essere confermata, la Commissione potrebbe migliorare complessivamente la propria misurazione della performance e presentazione delle relative comunicazioni sulla base dei dati degli Stati membri.

Nel campo dei pagamenti contabilizzati come spese, la Corte ha riscontrato errori di ammissibilità ricorrenti che hanno un impatto finanziario per quanto concerne l'IVA non ammissibile nelle dichiarazioni di spesa. Nel settore agricolo, la Corte ha inoltre segnalato che sono state riscontrate notevoli carenze per quel che riguarda tre sistemi di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) sottoposti ad audit, che hanno causato errori di ammissibilità e di precisione. Tutti gli Stati membri interessati hanno replicato di aver compiuto sforzi per rettificare gli errori concernenti l'IVA, nonché per aggiornare e migliorare le banche dati del SIPA. La Corte ha sottolineato

l'impatto positivo delle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) nel settore dell'occupazione e della coesione, e il suo parere è stato condiviso dalla maggior parte degli Stati membri, il che è particolarmente importante perché l'utilizzo di tali opzioni potrebbe costituire un elemento fondamentale per evitare errori nei programmi nell'ambito del nuovo QFP.

Nella gestione concorrente, la Commissione applica ogniqualvolta possibile il concetto dell'audit unico, che le dà la possibilità di fare affidamento sugli audit e i controlli eseguiti dalle autorità di audit nazionali, se si dimostrano attendibili e se i sistemi di gestione e di controllo sono pienamente efficaci. Nella sua relazione, la Corte ha fatto riferimento al rischio di informazioni spesso non attendibili fornite dalle autorità di audit (AA). Dieci Stati membri hanno replicato di non avere in programma miglioramenti in quanto reputano attendibili le proprie AA. Tutti gli Stati membri si sono dichiarati complessivamente soddisfatti degli orientamenti forniti in materia di gestione degli errori nonché dei seminari organizzati dalla Commissione nel 2012 e nel 2013. La maggior parte di essi si è dichiarata pronta a istituire misure antifrode efficaci e proporzionate. La Commissione riconosce i vantaggi del concetto di audit unico ma deve garantire l'attendibilità dei dati comunicati dagli Stati membri e, pertanto, procede a esami e audit dei sistemi delle autorità di audit nazionali e degli organismi nazionali responsabili dell'attuazione dei programmi dell'Unione.

## **RELAZIONE DELLA COMMISSIONE**

### **RISPOSTE DEGLI STATI MEMBRI ALLA RELAZIONE ANNUALE 2012 DELLA CORTE DEI CONTI**

#### **1. Oggetto della relazione**

L'articolo 162, paragrafo 5, del regolamento finanziario stabilisce che dopo la trasmissione della relazione annuale da parte della Corte, la Commissione comunichi immediatamente agli Stati membri interessati gli elementi di tale relazione riguardanti la gestione dei fondi per i quali sono competenti. Gli Stati membri sono tenuti a rispondere entro sessanta giorni, dopodiché la Commissione trasmette la sintesi delle risposte alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

A seguito della pubblicazione della relazione annuale della Corte per l'esercizio finanziario 2012, la Commissione ha debitamente comunicato agli Stati membri gli elementi della relazione. Tali informazioni sono state fornite sotto forma di lettera accompagnata da tre allegati che ogni Stato membro doveva compilare. L'allegato I era un questionario sui punti riguardanti i singoli Stati membri, l'allegato II era un questionario sulle risultanze dell'audit riguardanti ciascuno Stato membro, mentre l'allegato III era un questionario sulle constatazioni principali concernenti la gestione concorrente per la DAS 2012.


La presente relazione costituisce un'analisi delle risposte fornite dagli Stati membri raggruppate in tre principali aree tematiche – (1) Performance – Ottenere risultati dal bilancio dell'UE, (2) Errori di ammissibilità ed errori di precisione (3) Miglioramento dei controlli e dei sistemi, ed è corredata di un documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD) contenente le risposte degli Stati membri agli allegati I e III.

#### **2 Elementi principali della relazione 2012 della Corte dei conti**


I risultati dell'audit della Corte hanno dimostrato che, per il 2012, i conti consolidati presentavano fedelmente la posizione finanziaria dell'Unione e non contenevano inesattezze di rilievo. Neanche gli impegni nei vari settori di spesa presentavano inesattezze rilevanti. Tuttavia, per quanto concerne i pagamenti contabilizzati come spese, la Corte ha concluso che erano inficiati da errori in misura rilevante e che i relativi sistemi di controllo esaminati erano, in generale, efficaci solo in parte. La Corte ha inoltre concluso che, per il 2012, si era registrato per tutte le politiche un aumento del tasso di errore più probabile. Di conseguenza, anche per il bilancio nel suo insieme, il tasso era passato dal 3,9% del 2011 al 4,8% del 2012. I settori di spesa più soggetti a errori sono stati lo sviluppo rurale, l'ambiente, la pesca e la salute (capitolo 4) con il 7,9% e la politica regionale, l'energia e i trasporti (capitolo 5) con il 6,8%.

In termini di tipi di errori che la Corte ha riscontrato nel 2012, gli errori di ammissibilità hanno rappresentato una percentuale significativa del tasso di errore

globale stimato, seguiti dagli errori concernenti gli appalti pubblici. Nel grafico seguente figura la ripartizione del contributo di ogni tipo di errore al tasso di errore globale stimato<sup>1</sup>.



La Corte ha anche messo in luce il fatto che, nel complesso, stimava che le spese a gestione concorrente avessero contribuito in maniera significativa ai tassi di errore globale stimati (cfr. grafico 1.3 di seguito)<sup>2</sup>.



Infine, la Corte ha osservato che, per una percentuale notevole delle operazioni inficiate da errori nella gestione concorrente, le autorità degli Stati membri disponevano di informazioni sufficienti per individuare e prevenire tali errori<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> RA CC 2012 1.17

<sup>2</sup> Allegato A alla presente relazione

<sup>3</sup> RA CC 2012 5.27, 6.12

### 3 Sintesi delle risposte degli Stati membri

#### 3.1 PERFORMANCE-OTTENERE RISULTATI DAL BILANCIO DELL'UE

Dal 2010, la Corte si è specificamente soffermata sulle questioni legate alla performance. Nella relazione 2012 la Corte ha sottolineato alcune delle principali questioni sollevate dalle sue relazioni speciali del 2012 e gli insegnamenti che è possibile trarre da esse. Secondo la Corte *“la performance è valutata in base ai principi della sana gestione finanziaria (economia, efficienza ed efficacia).”* La misurazione della performance è essenziale durante tutto il processo dell'intervento pubblico e riguarda le risorse, le realizzazioni, i risultati e l'impatto<sup>4</sup>. Tuttavia, la Corte ha anche indicato che *“per molti settori del bilancio UE il quadro legislativo è complesso e scarsamente focalizzato sulla performance”*<sup>5</sup>.

Per quanto concerne i risultati dell'audit sulla performance, nella sua relazione la Corte ha affermato di essersi *“concentra[ta] su tre temi che sono importanti per ottenere i risultati e gli impatti desiderati dalla nuova generazione di programmi di spesa”*<sup>6</sup>. Si è dunque soffermata in primo luogo sugli obiettivi SMART e gli indicatori adeguati per i programmi, in secondo luogo sulla disponibilità di dati affidabili e tempestivi sulla performance dei programmi e, infine, sulla sostenibilità dei progetti finanziati dall'Unione.

Gli stessi aspetti sono affrontati anche nelle relazioni speciali della Corte. Ad esempio, nella sua relazione speciale sull'integrazione dei cittadini dei paesi terzi, la Corte *“ha concluso che, sebbene la Commissione abbia fornito orientamenti dettagliati sugli indicatori, quattro dei cinque Stati membri hanno mostrato debolezze significative quando si è trattato di inserire obiettivi SMART nei programmi, creare adeguati sistemi informatici di raccolta dati e/o riferire in merito al raggiungimento degli obiettivi. Di conseguenza, la capacità degli Stati membri e della Commissione di monitorare e gestire i programmi è stata pregiudicata”*<sup>7</sup>.

Nel questionario (allegato III) inviato agli Stati membri è stato chiesto loro di rispondere a domande sulla misurazione e valutazione della performance e sulla presentazione delle relative comunicazioni, offrendo dunque loro l'opportunità di illustrare i propri sistemi nazionali di misurazione della performance dei programmi cofinanziati.

Nelle risposte alla domanda sugli obiettivi e gli indicatori utilizzati per la misurazione della performance, 23 Stati membri hanno segnalato che utilizzano gli obiettivi SMART e gli indicatori RACER (cfr. grafico di seguito).


---

<sup>4</sup> RA CC 2012 10.2

<sup>5</sup> RA CC 2012 10.3

<sup>6</sup> RA CC 2012 10.26

<sup>7</sup> RA CC 2012 10.29



Ventitré dei 27 Stati membri che hanno risposto hanno inoltre specificato che discutono la definizione degli obiettivi e indicatori per i programmi cofinanziati con i loro interlocutori presso la Commissione europea.

Nelle risposte, gli Stati membri hanno illustrato dettagliatamente vari aspetti delle loro procedure di misurazione della performance dei programmi cofinanziati. Le risposte si sono concentrate su quattro elementi principali: panoramica generale della procedura, monitoraggio della performance, valutazione della performance e relative comunicazioni.

Gli Stati membri hanno fornito una panoramica generale e una descrizione della procedura, indicando altresì i soggetti responsabili. Le risposte hanno inoltre illustrato il monitoraggio, la valutazione e le comunicazioni relative agli indicatori, che, nella maggior parte dei casi, si svolgono tramite le relazioni annuali di attuazione. La procedura nel suo complesso è, per la maggior parte, coordinata dalle autorità di gestione o dai comitati di sorveglianza. Tuttavia, per alcuni Stati membri, la valutazione e le comunicazioni non vengono sistematicamente effettuate dalle autorità di gestione. Come affermato rispettivamente da Estonia e Ungheria, *le valutazioni sono generalmente svolte da esperti esterni<sup>8</sup> e i progetti di valutazione sono esternalizzati, solitamente per un semestre o un anno<sup>9</sup>.*

Per quanto concerne il monitoraggio, gli Stati membri hanno descritto gli indicatori utilizzati. Austria, Cipro, Repubblica ceca e Polonia hanno segnalato di aver misurato la performance sulla base degli indicatori specificati nei programmi operativi (PO)<sup>10</sup>. Bulgaria, Cipro e Repubblica ceca hanno affermato che, oltre agli indicatori a livello di PO, hanno utilizzato anche indicatori definiti a livello di progetto<sup>11</sup>. Bulgaria, Repubblica ceca e Slovacchia hanno inoltre specificato di aver misurato la performance indicando valori iniziali e target, mentre Cipro e Grecia hanno risposto di aver utilizzato indicatori economici, di realizzazione e di

<sup>8</sup> SWD pag. 164

<sup>9</sup> SWD pag. 189

<sup>10</sup> SWD pag. 131, pag. 152, pag. 154, pag. 239

<sup>11</sup> SWD pag. 140, pag. 152, pag. 154



risultato<sup>12</sup>. La Danimarca ha dichiarato che, a parte gli indicatori dei PO o dei progetti specifici, si è anche avvalsa di ulteriori informazioni tratte da fonti statistiche, come i dati dell'Istituto statistico danese<sup>13</sup>.

Per la misurazione e la valutazione degli indicatori, gli Stati membri hanno impiegato vari metodi. Sei Stati membri hanno segnalato che gli indicatori sono monitorati continuamente o attraverso valutazioni periodiche. Bulgaria e Repubblica ceca hanno anche osservato che, in base ai valori iniziali e ai target, si procede a un raffronto tra impegni e valori ottenuti<sup>14</sup>. Infine, per la misurazione si utilizzano anche studi di valutazione, analisi ed esami, come indicato, ad esempio, da Ungheria, Polonia e Romania<sup>15</sup>.

Per quanto concerne le comunicazioni, gli Stati membri si sono concentrati sulla forma e i tempi delle rispettive procedure. Le comunicazioni avvengono generalmente su base annua attraverso la relazione annuale di attuazione. Malta e Polonia hanno comunicato di avvalersi anche di relazioni semestrali, mentre la Repubblica ceca ha affermato che *i risultati sono presentati regolarmente nella relazione di monitoraggio mensile*<sup>16</sup>. Le relazioni sono inoltre pubblicate in rete e divulgate tramite reti settoriali al pubblico di riferimento, come accade, ad esempio, in Ungheria, Spagna e Portogallo, e/o discusse in occasione di audizioni pubbliche, come avviene in Slovenia<sup>17</sup>. La Bulgaria ha altresì dichiarato di aver sviluppato un sistema elettronico denominato *SIBILA per valutare l'impatto sull'economia bulgara delle risorse assegnate dai Fondi strutturali e di coesione*<sup>18</sup>.

L'Austria ha sottolineato l'importanza della performance rammentando che *per garantire l'operatività delle direttive e dei regolamenti, è necessario sviluppare continuamente l'architettura della supervisione. Per questo, la Corte dei conti svolge audit della performance (cfr. capitolo 10 della relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2012), che la Corte dei conti austriaca accoglie con favore confermando che ne farà maggiore uso*<sup>19</sup>. In uno spirito analogo, la Danimarca ha osservato che *un'importanza notevole viene attribuita anche al capitolo "Ottenere risultati dal bilancio dell'UE" della relazione annuale. Tale capitolo conferma che permane la necessità di concentrarsi sulla costruzione di un sistema solido per una presentazione orientata ai risultati e la misurazione dell'impatto*<sup>20</sup>.

In generale, le risposte degli Stati membri a queste domande sono state molto positive. La sfida per la Commissione consisterà nel migliorare complessivamente la propria misurazione della performance e presentazione delle relative comunicazioni sulla base dei dati degli Stati membri.

---

<sup>12</sup> SWD pag. 140, pag. 152, pag. 264, pag. 152, pag. 185

<sup>13</sup> SWD pag. 158

<sup>14</sup> SWD pag. 140, pag. 155

<sup>15</sup> SWD pag. 186-7, pag. 242, pag. 263

<sup>16</sup> SWD pag. 156

<sup>17</sup> SWD pag. 191, pag. 272, pag. 258, pag. 268

<sup>18</sup> SWD pag. 147

<sup>19</sup> SWD pag. 302

<sup>20</sup> SWD pag. 303

### 3.2 ERRORI DI AMMISSIBILITÀ E DI PRECISIONE

Come rammentato in precedenza, nel complesso, nei vari gruppi di politiche emerge che gli errori di ammissibilità hanno rappresentato una quota notevole, più di due terzi, del tasso di errore stimato per il bilancio nella sua totalità<sup>21</sup>. Nei capitoli 3 e 4<sup>22</sup> della sua relazione annuale la Corte fornisce esempi di tali errori in vari Stati membri. Ad esempio, nel capitolo 3 sono segnalati errori di ammissibilità e di precisione nell'ambito del SIPA. Nel capitolo 4 la Corte ha sottolineato l'inosservanza dei requisiti di ammissibilità per i progetti di investimento.

La Corte ha inoltre rilevato errori di ammissibilità ricorrenti che hanno un impatto finanziario per quanto concerne l'IVA non ammissibile in Francia, Spagna, Italia, Polonia, Portogallo e Romania. A ogni Stato membro interessato è stato chiesto nell'ambito del rimborso dell'IVA se i rispettivi organismi pagatori avessero sufficiente conoscenza della base giuridica applicabile e ciascuno ha risposto affermativamente.

Quanto al capitolo 3, secondo le conclusioni della relazione della Corte si evidenziano significative carenze di tre SIPA sottoposti ad audit<sup>23</sup>, che hanno determinato errori di ammissibilità e di precisione. Quattro Stati - Spagna, Austria, Portogallo e Regno Unito (Irlanda del Nord) - presentano secondo la Corte carenze nelle rispettive banche dati del SIPA<sup>24</sup> e ciascuno ha risposto che erano stati compiuti sforzi per aggiornare e migliorare la propria banca dati. Secondo le autorità austriache,

*il SIPA austriaco è aggiornato in maniera corretta con frequenza regolare. Dal 2009 e soprattutto dal 2012 è stato profuso grande impegno per migliorare l'aspetto della fotografia aerea<sup>25</sup>.*

Inoltre, le autorità hanno anche dichiarato che si procederà a una *riorganizzazione degli appalti per l'acquisizione delle immagini dal 2013*, il che permetterà di ottenere una documentazione fotografica più precisa e sistematica<sup>26</sup>.

La Spagna ha descritto per esteso i suoi strumenti attuativi per affrontare tali carenze:

*In risposta alla richiesta formulata dalla Commissione di attuare misure per ovviare a tali problemi, nel 2010 abbiamo predisposto un piano di azione contenente le misure correttive ritenute necessarie, oltre a un calendario specifico di attuazione.*

*Le misure contenute in tale piano sono applicate sulla base del Sistema di identificazione delle parcelle agricole, il SIPA, pienamente consolidato e operativo, frutto di notevoli investimenti sostenuti nel tempo, trasparente e di qualità. L'attuazione di dette misure conduce pertanto a un miglioramento della qualità del sistema in atto.*

---

<sup>21</sup> RA CC 2012 1.17

<sup>22</sup> Capitolo 3 - Agricoltura, sostegno al mercato e aiuti diretti; capitolo 4 - Sviluppo rurale, ambiente, pesca e salute

<sup>23</sup> RA CC 2012 3.22

<sup>24</sup> RA CC 2012 Riquadri 3.1 e 3.3

<sup>25</sup> SWD pag. 130

<sup>26</sup> SWD pag. 130

In riferimento alla propria situazione, il Portogallo ha affermato che *il completamento del piano di azione SIPA nel gennaio 2013 contribuirà sicuramente a ridurre l'incidenza di tali casi*<sup>27</sup>.

Il Regno Unito, facendo specificamente riferimento all'Irlanda del Nord, ha dichiarato che *le autorità nordirlandesi ritengono che il lavoro in corso in relazione al progetto di miglioramento del SIPA abbia ridotto il rischio per il Fondo*<sup>28</sup>.

Un altro ambito in cui la Corte ha riscontrato casi gravi di inosservanza dei requisiti di ammissibilità è quello dei progetti di investimento nel campo dello sviluppo rurale. Agli Stati membri interessati è stato chiesto di fornire un parere sui requisiti di ammissibilità per i progetti di investimento, e la maggior parte di essi ha replicato che i requisiti di ammissibilità sono troppo complessi. Nondimeno, la maggior parte dei rispondenti ha aggiunto che, nonostante la complessità delle norme, erano state adottate tutte le misure necessarie per una corretta attuazione. Ad esempio, la Polonia ha dichiarato che:

*i requisiti di ammissibilità per i progetti di investimento sono relativamente complessi e, pertanto, il loro controllo non è semplice. La Polonia, tuttavia, compie ogni sforzo per garantire che il controllo sia svolto in maniera completa, utilizzando tutti gli strumenti disponibili*<sup>29</sup>.

Anche la Lituania ha segnalato che, nel suo caso specifico, *è stata presentata una richiesta di pagamento rettificata inerente al rimborso al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di fondi utilizzati indebitamente*<sup>30</sup>.

La Spagna ha anch'essa affermato di aver apportato le rettifiche necessarie e che *le carenze rilevate nel caso sottoposto ad audit non riguardano nessun'altra situazione, per cui l'errore non è sistematico*<sup>31</sup>.

Analogamente, l'Italia ha dichiarato che erano state fornite ulteriori informazioni giustificative riguardanti il caso specifico e che *gli organismi pagatori applicano scrupolosamente le norme dell'Unione in materia*<sup>32</sup>.

Le risposte positive degli Stati membri in merito alle loro azioni e intenzioni sono monitorate dai servizi della Commissione per garantire che siano efficaci per attenuare i rischi individuati dalla Corte.

### **3.3 MIGLIORAMENTO DEI CONTROLLI E DEI SISTEMI**

Nella relazione 2012 della Corte si sottolinea l'impatto positivo delle opzioni semplificate in materia di costi (OSC). In precedenza, nel 2006, la Corte aveva raccomandato alla Commissione di estendere il ricorso alle somme forfettarie e ai pagamenti a tasso fisso anziché rimborsare i "costi reali".

Nel campione di operazioni per l'audit del 2012 relativo al capitolo 6, la Corte non ha riscontrato errori quantificabili o non quantificabili connessi all'uso specifico

---

<sup>27</sup> SWD pag. 50

<sup>28</sup> SWD pag. 56

<sup>29</sup> SWD pag. 238

<sup>30</sup> SWD pag. 78

<sup>31</sup> SWD pag. 77

<sup>32</sup> SWD pag. 201

delle opzioni semplificate in materia di costi. Si è pertanto concluso che i progetti i cui costi sono dichiarati utilizzando le OSC sono meno soggetti ad errore; pertanto, un uso più esteso di tali opzioni avrebbe un'incidenza positiva sul tasso di errore.

Agli Stati membri è stato chiesto se concordassero con il parere espresso dalla Corte sulle opzioni semplificate in materia di costi di cui sopra. Tutti gli Stati membri hanno risposto affermativamente alla domanda.

Agli Stati membri è stato anche chiesto di segnalare se prevedessero di introdurre le opzioni semplificate in materia di costi e, nel caso in cui le stessero già utilizzando, se il loro uso sarebbe stato ulteriormente esteso. Anche nella risposta a tale domanda vi è stata unanimità tra gli Stati membri. Il Lussemburgo ha sottolineato il sostegno che tale soluzione offriva ai beneficiari all'inizio del programma o del progetto dichiarando che:

*l'autorità di gestione del Fondo sociale europeo (FSE) ha definito una presentazione relativamente semplice, che viene messa a disposizione dei richiedenti all'inizio della procedura. L'autorità di gestione sostiene anche attivamente i beneficiari che richiedono assistenza per questioni legate alla gestione del bilancio, eliminando in tal modo tutte le probabili cause di errore e semplificando l'amministrazione per il beneficiario<sup>33</sup>.*

Infine, agli Stati membri è stato chiesto se ritenessero che la Commissione abbia sufficientemente e adeguatamente promosso l'utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi. Quasi tutti i 27 rispondenti hanno dichiarato che la Commissione potrebbe fare di più. Germania e Ungheria hanno sottolineato che per il precedente periodo di programmazione 2007-2013 le discussioni e le procedure di autorizzazione erano state lunghe e farraginose<sup>34</sup>. Il Regno Unito ha inoltre soggiunto che *un incoraggiamento attivo da parte della Commissione nella fase iniziale del periodo di programmazione 2007-2013 sarebbe stato accolto con favore<sup>35</sup>*. L'Austria ha sviluppato ulteriormente questo concetto affermando che, da un lato, la Commissione aveva cercato di promuovere l'utilizzo delle OSC, ma che dall'altro

*il passato ha, tuttavia, dimostrato che il fattore fondamentale per un uso riuscito delle opzioni semplificate in materia di costi da parte dello Stato membro è la certezza assoluta da parte dello Stato che ove tali opzioni vengano utilizzate la Commissione e/o l'autorità di audit accetteranno i costi. Questo è esattamente il problema principale che si è manifestato nel periodo di programmazione 2007-2013 dei Fondi strutturali. Sebbene i regimi di tasso fisso previsti dalle normative offrissero un margine di manovra teoricamente ampio a livello di attuazione, nella pratica una serie di interpretazioni ha ristretto nuovamente tale margine aumentando il rischio per gli organismi attuatori che, nel quadro delle OSC, la Commissione o l'autorità di audit non avrebbe accettato i costi imputati<sup>36</sup>.*

Romania e Malta hanno sollecitato *maggiori orientamenti* da parte della Commissione e la Romania ha ulteriormente dichiarato che *dal punto di vista*

---

<sup>33</sup> SWD pag. 208

<sup>34</sup> SWD pag. 175, pag. 186

<sup>35</sup> SWD pag. 299

<sup>36</sup> SWD pag. 130

*dell'applicazione delle disposizioni dei regolamenti europei dal 2014 al 2020, sarebbero stati necessari ulteriori adeguati orientamenti e maggiore formazione*<sup>37</sup>.

Cipro e Lettonia hanno entrambi descritto dettagliatamente il tipo di assistenza e orientamento che la Commissione potrebbe fornire. Cipro ha affermato che si dovrebbe

*fare maggiore ricorso a workshop e seminari per scambi di esperienze tra gli Stati membri,*

mentre la Lettonia ha sollecitato la divulgazione di informazioni ed esempi di:

*migliori prassi nell'applicazione di vari tipi di costi semplificati... informazioni sugli ambiti specifici in cui tali costi sono applicabili e una metodologia standard per ambiti e costi specifici*<sup>38</sup>.

La Svezia ha appoggiato la raccomandazione della Corte secondo cui “la Commissione dovrebbe proseguire con l'approvazione *ex ante* dei tassi fissi sviluppati nell'ambito delle operazioni semplificate in materia di costi e svilupparla ulteriormente”. Secondo la Svezia, per conseguire tale obiettivo:

*è necessario che la Commissione preveda maggiori risorse per sviluppare le opzioni semplificate in materia di costi al fine di rafforzare il sostegno agli Stati membri per quanto concerne l'approvazione dei tassi fissi. È inoltre necessario sviluppare la cooperazione con i revisori della Commissione per chiarire come si deve interpretare il quadro giuridico generale rispetto alle opzioni semplificate in materia di costi. A tal fine, occorre fornire maggiori informazioni e collaborare di più con i responsabili geografici per semplificare la procedura di introduzione delle misure di semplificazione nei programmi operativi degli Stati membri*<sup>39</sup>.

L'interesse dimostrato dagli Stati membri per l'estensione dell'utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi è estremamente importante perché è uno degli elementi fondamentali per ridurre il rischio di errore nei programmi nell'ambito del nuovo QFP.

In merito ai controlli, nel capitolo 5 (Politica regionale, energia e trasporti) e nel capitolo 6 (Occupazione e affari sociali) della sua relazione la Corte fa vari riferimenti al rischio di informazioni spesso non attendibili fornite dalle autorità di audit. Di conseguenza, la Corte ha raccomandato alla Commissione “di adoperarsi per migliorare il lavoro svolto dalle autorità di audit nonché la qualità e l'affidabilità delle informazioni riportate nelle relazioni annuali di controllo e nei pareri di audit”<sup>40</sup>.

---

<sup>37</sup> SWD pag. 214, pag. 263

<sup>38</sup> SWD pag. 152, pag. 203

<sup>39</sup> SWD pag. 296

<sup>40</sup> SWD RA CC 2012 6.24

Agli Stati membri è stato chiesto se avevano in programma provvedimenti per migliorare la situazione. Complessivamente 10 Stati membri hanno risposto di non avere in programma miglioramenti in quanto consideravano affidabili le loro AA e, in alcuni casi, avevano persino ricevuto l'avallo della Commissione. Secondo il Portogallo, ad esempio,

*le informazioni fornite nelle relazioni annuali di controllo e nei pareri di audit sono considerate di buona qualità e sufficientemente attendibili<sup>41</sup>.*

Cipro ha sottolineato che *l'Unione europea ha espresso soddisfazione circa il livello delle relazioni annuali di audit dell'autorità di vigilanza<sup>42</sup>.*

Il Lussemburgo ha dichiarato che, oltre al fatto che le sue autorità di audit non facevano parte del campione di audit della Corte per il 2012, in generale le sue relazioni erano sempre *accettate dalla Commissione* e che *i sistemi di gestione del Lussemburgo avevano una struttura semplice e trasparente<sup>43</sup>.*

Infine, l'Irlanda ha sottolineato che:

*l'autorità di audit non svolge una valutazione di rischio specifica in relazione alle frodi. Si ritiene che il programma di verifiche della gestione (sia documentali che in loco) sia idoneo a fornire ragionevoli garanzie circa l'attenuazione del rischio di frode<sup>44</sup>.*

Le misure più frequentemente richieste dagli Stati membri per migliorare la situazione riguardano maggiori orientamenti e formazione da parte della Commissione. Alcuni Stati membri hanno inoltre citato come necessario un miglioramento delle misure di controllo della qualità all'interno delle autorità di audit. La valutazione e il monitoraggio esterni delle autorità di audit sono stati anch'essi ritenuti necessari per le autorità di audit di alcuni Stati membri, sebbene in misura relativamente inferiore.

La Repubblica ceca ha fornito informazioni dettagliate sulle azioni già intraprese per attuare la raccomandazione della Corte in relazione alle autorità di audit. Tale Stato membro ha infatti descritto accuratamente il suo piano di azione (attuato nel 2012) e come intende migliorare i sistemi di gestione e controllo dei Fondi strutturali, anche attraverso l'accentramento delle attività di audit; ha inoltre sottolineato di aver predisposto un manuale di attività di audit e di offrire al personale la possibilità di formazione interna ed esterna. La Repubblica ceca ha concluso che:

*i suddetti cambiamenti sono stati comunicati alla Corte dei conti personalmente da rappresentanti dell'autorità di audit (Ministero delle finanze). La Repubblica ceca ha adottato tutte le misure proposte dalla Commissione, intende continuare a dialogare con i servizi della Commissione per migliorare la qualità e l'attendibilità delle informazioni e accoglierebbe con favore ulteriori seminari organizzati dalla Commissione per migliorare l'operato dell'autorità di audit<sup>45</sup>.*

---

<sup>41</sup> SWD pag. 256

<sup>42</sup> SWD pag. 152

<sup>43</sup> SWD pag. 208

<sup>44</sup> SWD pag. 195

<sup>45</sup> SWD pag. 155-156

Infine, per quanto concerne le autorità di audit, gli Stati membri hanno tutti espresso generale soddisfazione per gli orientamenti in materia di gestione degli errori e i seminari organizzati dalla Commissione nel 2012 e nel 2013 concludendo che *ulteriori orientamenti/corsi di formazione sono sempre graditi*<sup>46</sup>. Tra le iniziative citate come particolarmente utili e in grado di fornire valore aggiunto figurano i vari seminari e gli orientamenti sul campionamento in Italia, Lettonia, Slovenia, Slovacchia e Grecia<sup>47</sup>. Lituania, Malta e Polonia<sup>48</sup> hanno menzionato l'utilità delle riunioni e delle conferenze organizzate dall'OLAF, mentre Lettonia e Bulgaria<sup>49</sup> hanno sottolineato i benefici della riunione del "Gruppo degli omologhi" per i revisori. La Germania ha osservato positivamente che *oltre ai seminari, i referenti della Commissione europea sono sempre pronti a fornire risposte dettagliate a specifiche domande*<sup>50</sup>.

Per rafforzare ulteriormente i sistemi, il nuovo quadro normativo della politica di coesione impone alle autorità di gestione di introdurre misure antifrode efficaci e proporzionate. Alla domanda se svolgessero valutazioni del rischio di frode inerente ai propri sistemi di gestione e controllo, più del 60% degli Stati membri ha risposto affermativamente. Inoltre, una percentuale analoga di Stati membri ha segnalato di essersi adoperata per mettere in atto misure antifrode efficaci e proporzionate al fine di attenuare i rischi di frode. Infine, un minor numero di Stati membri, poco più del 50%, ha segnalato di aver definito indicatori che mostrano i risultati dei controlli volti a individuare e prevenire frodi (cfr. tabella di seguito).

Risposta	2/1 Lo Stato membro effettua attualmente una valutazione del rischio di frode inerente ai suoi sistemi di gestione e di controllo?	2/2 In caso affermativo, lo Stato membro provvede conseguentemente a mettere in atto provvedimenti antifrode efficaci e proporzionati per attenuare i rischi di frode individuati?	2/3 Lo Stato membro dispone di indicatori dei risultati dei controlli finalizzati all'individuazione e alla prevenzione delle frodi?
n. p.	0	6	0
No	7	0	9
Non risponde	3	3	4
Sì	17	18	14

Nel campo della gestione concorrente, la Commissione deve poter fare affidamento sui sistemi e i controlli degli Stati membri per vigilare sul bilancio dell'UE. La Commissione riconosce i vantaggi del concetto di audit unico, ma è consapevole del rischio segnalato dalla Corte che le autorità di audit possano fornire dati non attendibili, per cui continuerà a eseguire esami e audit dei sistemi delle autorità di audit nazionali e degli organismi nazionali incaricati dell'attuazione dei programmi dell'Unione.

#### 4. CONCLUSIONE

La relazione annuale 2012 della Corte indica che occorre continuare a concentrarsi sulla riduzione degli errori nel campo della gestione concorrente. La Corte ha osservato che, per la maggior parte delle operazioni svolte nell'ambito della gestione concorrente, gli Stati membri disponevano di informazioni sufficienti per rilevare e rettificare gli errori. Inoltre, la Corte si è anche espressa criticamente in merito alla

<sup>46</sup> SWD pag. 299

<sup>47</sup> SWD pag. 201, pag. 202, pag. 267, pag. 264, pag. 185

<sup>48</sup> SWD pag. 205, pag. 214, pag. 238

<sup>49</sup> SWD pag. 202, pag. 140

<sup>50</sup> SWD pag. 175

scarsa efficienza di alcune autorità di audit, sottolineando altresì che l'attenzione rivolta alla performance è insufficiente.

Quest'anno, nelle loro risposte gli Stati membri hanno descritto dettagliatamente alcuni sforzi profusi per attuare le raccomandazioni della Corte.

Misure come l'utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi, sostenute attivamente dalla Corte, sono già diventate parte integrante della gestione finanziaria dei programmi e progetti in alcuni Stati membri. Inoltre, gli Stati membri hanno esortato la Commissione a sostenere e incoraggiare un utilizzo più ampio di tali opzioni.

Molti Stati membri non condividono il parere della Corte circa la scarsa efficienza delle autorità di audit e alcuni hanno evidenziato il fatto che in taluni casi la Commissione si affida interamente all'attività delle autorità di audit (riconoscendo loro lo status dell'articolo 73)<sup>51</sup>. Nondimeno, pare che siano in corso, a livello di Stati membri, e con l'assistenza della Commissione, iniziative volte al consolidamento della capacità delle autorità di audit.

Per quanto concerne la performance, nelle loro risposte, gli Stati membri hanno affermato di rivolgere attualmente molta attenzione a questi aspetti e di essere impegnati a creare e promuovere una cultura orientata alla performance.

All'inizio di questo nuovo periodo di programmazione, gli sforzi degli Stati membri, compiuti in stretta collaborazione con la Commissione, testimoniano che sono state già introdotte diverse misure concrete. Dette misure si prefiggono ulteriori miglioramenti e contribuiranno a promuovere e sostenere una sana gestione finanziaria, riducendo in tal modo i rischi di errore.

---

<sup>51</sup> Articolo 73 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio